

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente della Regione Siciliana

ALESSI
su proposta dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo

RUSSO GIUSEPPE
il 29 dicembre 1955

" Istituzione del Consiglio regionale dello sport".

R E L A Z I O N E

La istituzione di un Consiglio regionale dello sport, con funzioni consultive, si rivela necessaria ai fini di dare all'organo esecutivo, la possibilità di potere meglio approfondire tutti i problemi inerenti ai vari settori dello sport.

Il Consiglio riunisce i Presidenti degli Organi periferici dell'Amministrazione per il turismo, i quali hanno il compito di coordinare nell'ambito di ciascuna provincia le varie iniziative nel settore del turismo, spettacolo e sport nonchè i rappresentanti delle principali organizzazioni che operano nel campo dello sport.

Il Presidente è nominato dall'Assessore per il turismo, lo spettacolo e lo sport, ed è scelto fra i componenti del Consiglio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

E' istituito presso l'Amministrazione regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport, il Consiglio regionale per lo sport, avente funzioni consultive.

Art. 2

Il Consiglio:

a) esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi di carattere sportivo per i quali l'Assessorato per il turismo e lo spettacolo ritenga di interpellarlo;

b) propone all'Assessorato per il turismo e lo spettacolo provvedimenti diretti a potenziare lo sport siciliano.

Art. 3

Il consiglio è composto:

- 1) dai presidenti degli Enti provinciali del turismo siciliano;
- 2) dal capo del servizio dello sport dell'Assessorato;
- 3) dal capo del servizio turismo e dell'Assessorato;
- 4) da un componente designato dall'Assessorato per la pubblica istruzione;
- 5) da un componente designato dal C.O.N.I.;
- 6) ~~da un componente designato dal Centro regionale sportivo italiano;~~
- 7) da un componente designato dall'Ente nazionale assistenza lavoratori;
- 8) da un componente designato dall'Automobile Club d'Italia;
- 9) da un componente designato dalla Gioventù Italiana;
- 10) da un componente designato dal Touring Club Italiano;
- 11) da un componente designato dall'Areo Club d'Italia;
- 12) da due esperti in materia sportiva.

Ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, saranno sentiti elementi designati dalle Federazioni sportive nazionali o da altri enti sportivi interessati a singoli problemi.

Art. 4

Il Presidente del Consiglio regionale per lo sport è nominato con decreto dell'Assessore per il turismo, lo spettacolo e lo sport, fra i componenti del Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario addetto al servizio per lo sport.

Art. 5

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto

dell'Assessore per il turismo, lo spettacolo e lo sport, e durano in carica due anni.

Art. 6

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7

Ai componenti il Consiglio regionale per lo sport si applicano le disposizioni del D.L.P. Regione 7 agosto 1952, n. 14, ratificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42.

La spesa per il funzionamento del Consiglio farà carico all'apposito capitolo del bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.